

Gruppo Antonveneta
Banca Antonveneta – Interbanca – AAA Bank



COMUNICATO AI LAVORATORI

Nella prime ore di questa mattina, con la presenza dei Segretari Nazionali, è stato raggiunto l'accordo relativo alla cessione del ramo d'azienda – Servizio Elaborazione Dati – di Banca Antonveneta a Roma Servizi Informatici Spa (gruppo EDS).

La Banca Antonveneta, a precisa domanda, ha confermato la propria volontà di procedere al trasferimento del ramo d'azienda, nei termini e nelle modalità previste dalla legge e dal CCNL, nonostante le recenti notizie di stampa che interessano la capo gruppo.

Questi, tra gli altri, i punti salienti dell'intesa:

- ai lavoratori interessati verrà applicato il CCNL tempo per tempo vigente unitamente ai trattamenti economici e normativi applicati dalla Banca alla data della cessione;
- saranno riconosciute le anzianità di servizio convenzionali maturate presso la Banca Antonveneta;
- i lavoratori verranno adibiti agli stessi compiti attualmente svolti, ovvero a compiti comunque in linea con il proprio profilo professionale nell'ambito delle attività commissionate ed esclusivamente per i servizi forniti alla banca;
- i lavoratori continueranno a svolgere la propria prestazione per tutta la durata del rapporto di lavoro presso le attuali sedi di Sarmeola e Roma;
- è prevista la ricostituzione automatica del rapporto di lavoro con la banca sia in caso di cessazione del contratto di appalto che di licenziamento individuale o collettivo o di altra causa di estinzione del rapporto di lavoro dovuta a volontà unilaterale della RSI;
- i lavoratori resteranno iscritti ai fondi pensione FAP-FIPP ed al fondo assistenza FAD;
- i lavoratori manterranno le condizioni ed agevolazioni bancarie riconosciute ai dipendenti Antonveneta.

Le clausole dell'accordo saranno trascritte in apposite comunicazioni per ciascun lavoratore interessato e conseguentemente entreranno a far parte dei contratti individuali di lavoro.

Le OOSS ritengono che l'accordo sottoscritto rappresenti un importante e positivo punto di riferimento per la tutela e salvaguardia dei diritti delle Lavoratrici e Lavoratori in un Sistema sempre più interessato da processi di globalizzazione ed accentramento tra Aziende anche transnazionali. Processi, tendenti a creare valore per le Aziende e sinergie, che se non governati con la massima attenzione rischiano di avere pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali e qualità della vita del Personale coinvolto.

A breve saranno convocate le assemblee dei lavoratori dei SED di Sarmeola e Roma.

Le Segreterie Centrali

Padova 22 marzo 2007

Visita il sito www.oossbapv.it

ACCORDO

Il giorno 22 marzo 2007,

In Padova

tra

- la BANCA ANTONVENETA S.P.A. (di seguito “Banca”);
- la ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A. (di seguito “R.S.I.”)

e

- le SEGRETERIE NAZIONALI, le SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO e le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI di Padova e Roma del SED della Banca Antonveneta e della RSI, delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL-CREDITO e UILCA

le Parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi dell’art. 47 della legge 29.12.1990 n. 428, in relazione alla cessione dalla Banca alla RSI del ramo d’azienda di cui alla lettera del 14 febbraio 2007 ed alla luce dei documenti consegnati alle OSL nell’incontro dell’8 marzo 2007 il cui testo si intende parte integrante del presente Accordo. Tale trasferimento coinvolgerà n. 98 lavoratori della Banca.

1. Le clausole dell’accordo relativo al trasferimento di ramo d’Azienda, stipulato tra la Banca e RSI del gruppo EDS e le suddette delegazioni saranno trascritte in apposite comunicazioni per ciascun lavoratore interessato e conseguentemente entreranno a far parte dei contratti individuali di lavoro.
2. RSI riceverà in forma specifica per ciascun lavoratore i suddetti contratti individuali.

BANCA ANTONVENETA S.P.A. ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A.

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

3. I rapporti di lavoro del personale della Banca, facenti parte delle entità organizzative del Servizio Elaborazione Dati, ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, proseguiranno senza soluzione di continuità, con decorrenza 1 aprile 2007, con la Società RSI alla quale la Banca trasferirà il relativo TFR maturato ed accantonato fino ad allora.
4. La Società acquirente applicherà il CCNL del settore del credito tempo per tempo vigente sia ai lavoratori provenienti dalla Banca addetti al ramo di Azienda in via di trasferimento, sia ai lavoratori nuovi assunti che saranno adibiti all'espletamento di attività commissionate dalla Banca .
5. I dipendenti della Banca addetti al ramo d'azienda oggetto del presente accordo saranno adibiti agli stessi compiti attualmente svolti, ovvero a compiti comunque in linea con i profili professionali degli interessati, nell'ambito delle attività commissionate ed esclusivamente per i servizi forniti alla Banca.
6. Il luogo di svolgimento della prestazione rimarrà per tutta la durata del rapporto di lavoro lo stesso attualmente in essere. Tali luoghi diventeranno dal 1° aprile 2007 sedi della società acquirente.
7. La Società acquirente si impegna a non cedere o appaltare a terzi il Contratto di Servizio informatico del ramo d'Azienda trasferito, né singole attività oggetto del presente accordo. Di conseguenza, RSI, nell'ambito delle trasformazioni tecnologiche previste nel contratto di servizio, nel mantenere integro il ramo d'azienda acquisito valuterà, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative che si determineranno, necessari e conseguenti aggiuntivi apporti professionali. L'Azienda cedente si impegna a non reintegrare singole attività facenti parte del ramo d'azienda ceduto ed i relativi lavoratori, salvo dovesse rilevare esigenze di natura strategica e/o tecnico-organizzativa. In tal caso la Banca convocherà le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, al fine di analizzare il fenomeno preliminarmente all'attivazione delle procedure contrattuali.
8. La Società RSI riconoscerà al personale le anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento della cessione a tutti gli effetti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi aziendali vigenti presso la Banca di provenienza al 31 marzo 2007.
9. Il trasferimento del Ramo di Azienda non comporterà ricadute sui livelli occupazionali né il peggioramento del livello dei servizi prestati ad oggi, né conseguenze sulle attuali condizioni e carichi di lavoro.

BANCA ANTONVENETA S.P.A. ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A.

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

10. In caso di licenziamento individuale o collettivo o di altra causa di estinzione del rapporto di lavoro dovuta a volontà unilaterale della RSI (ad eccezione del licenziamento derivante da provvedimenti disciplinari e dell'ipotesi di cui all'art. 68, lettera "a", del CCNL 12.2.2005), nonché in caso di cessazione del contratto di appalto tra Banca ed RSI, relativo al ramo d'azienda oggetto del trasferimento, il rapporto di lavoro del personale passato dalla Banca a RSI si ricostituirà automaticamente con la Banca, che manterrà in servizio tale personale alle stesse condizioni, nello stesso comune , provvedendo alle opportune riqualificazioni professionali.
11. RSI manterrà nel tempo l'iscrizione all'ABI e continuerà ad applicare ai dipendenti il CCNL del credito tempo per tempo vigente.
12. La mobilità interna dei dipendenti RSI provenienti dalla Banca trasferiti con il ramo d'azienda potrà avvenire esclusivamente su base volontaria.
13. La Società RSI garantisce gli stessi livelli retributivi ai lavoratori addetti al Ramo di Azienda oggetto del trasferimento e la conservazione di tutti i trattamenti economici e normativi agli stessi praticati dalla Banca al momento del trasferimento. Tali trattamenti comprendono anche quelli derivanti dal C.I.A. della Banca e successivi accordi della Banca vigenti al 31 marzo 2007.
14. RSI si impegna ad avviare entro 6 mesi le trattative per procedere all'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi.
15. Per ogni effetto di legge e di contratto la Società RSI riconoscerà le anzianità di servizio e convenzionali maturate presso la Banca, con particolare riferimento al c.d. "premio di fedeltà", alle stesse condizioni e secondo le modalità previste in Banca al momento del passaggio.
16. Il personale trasferito sarà assicurato mediante polizza infortuni professionali e polizza infortuni extra-professionali h. 24x7 alle stesse o migliori condizioni previste per il personale in servizio della Banca.

BANCA ANTONVENETA S.P.A. ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A.

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

17. Le Parti si impegnano a compiere tutti i passaggi necessari affinché i dipendenti addetti al ramo d'azienda in via di trasferimento rimangano iscritti ai Fondi Pensione ai quali attualmente aderiscono e la Banca manifesta pertanto la volontà di mantenere inalterati i trattamenti dei Fondi di previdenza complementare di pertinenza degli interessati in applicazione dell'art. 2112 del codice civile; a tal fine RSI si impegna ad applicare altresì le relative disposizioni contrattuali e statutarie. I lavoratori addetti al ramo d'azienda oggetto di trasferimento resteranno quindi iscritti ai Fondi Pensione ai quali attualmente aderiscono, mantenendo gli stessi livelli di contribuzione a carico dei lavoratori e dell'Azienda.

18. In materia di assistenza sanitaria i lavoratori trasferiti che manterranno il rapporto di conto corrente con la Banca, continueranno ad essere iscritti, senza soluzione di continuità, al FAD, cui RSI verserà le quote di propria spettanza in misura pari a quelle previste per i dipendenti della Banca, con le stesse prestazioni e condizioni. Per quanto di loro competenza le Parti garantiscono di assumere tutte le iniziative nei confronti del FAD affinché si dia corso alle necessarie modifiche statutarie/regolamentari. Qualora il referendum previsto dal Statuto del FAD per recepire le modifiche dovesse dare esito negativo, RSI si impegna a mantenere equivalenti prestazioni, a parità di contribuzione per il dipendente.

19. Al personale oggetto del trasferimento di ramo d'azienda che manterrà il rapporto di conto corrente con la Banca, saranno riconosciute tutte le condizioni ed agevolazioni bancarie tempo per tempo in essere riconosciute al personale dipendente.

20. L'acquirente manterrà i contratti a tempo parziale in essere, i quali su richiesta degli interessati saranno rinnovati per un periodo equivalente. Le Parti si incontreranno per definire la disciplina delle casistiche in cui saranno attivati rapporti di lavoro part-time.

21. La Società RSI provvederà ad evadere le richieste, presentate nei tre mesi successivi al trasferimento, di anticipazione del TFR maturato al 31.12.2006, senza vincolo di finalità, sotto forma di anticipazione straordinaria.

BANCA ANTONVENETA S.P.A. ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A.

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

22. RSI riconoscerà fino al 31 dicembre 2008 alle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite alla data del passaggio i diritti previsti dalle norme di legge e da accordi nazionali in materia di agibilità sindacali.
23. RSI si impegna ad esaminare le richieste dei dipendenti di uscire dai turni di lavoro così come previsto dall'art. 3 del C.I.A. della Banca.
24. La Società acquirente, nel considerare le risorse umane un asset fondamentale, presterà particolare attenzione agli aspetti relativi alla formazione continua, all'accrescimento delle competenze ed alla valorizzazione e sviluppo delle professionalità esistenti; il piano formativo ed il sistema di valutazione del personale saranno oggetto di apposito incontro tra le Parti entro il secondo semestre del corrente anno.
25. Le garanzie previste dal presente accordo dovranno restare ferme anche in presenza di qualsiasi vicenda societaria relativa sia alla Società acquirente che alla Società cedente.

Le Parti riconoscono che attraverso il presente Accordo sono state esaurite le procedure di confronto sindacale di cui all'art. 47, primo e secondo comma, della legge 29/12/1990 n. 428, così richiamato dall'art. 14 del CCNL 12.2.2005, previste per la cessione del Ramo d'Azienda in premessa dalla Banca alla RSI.

BANCA ANTONVENETA S.P.A. ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A.

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA